

In questo numero:

- **Imposta di registro: dal 2018 più imiti alla tassazione**
- **Termine registrazione fatture d'acquisto 2018, ricevute nel 2019**
- **Deducibilità interessi passivi: nuove regole dall'esercizio 2019**
- **Diritto societario: nelle società di persone solo amministratori soci**
- **Fattura elettronica e conservazione DDT**
- **Deducibilità interessi passivi: novità per le Srl immobiliari**

LEGAL

- **Licenziamento illegittimo: ammessa la sola tutela risarcitoria se sono errati i criteri di licenziabilità**

IMPOSTA DI REGISTRO: DAL 2018 PIU' LIMITI ALLA TASSAZIONE

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2018 all'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell'Imposta di Registro), a partire da tale anno sono stati posti vincoli all'Agenzia delle Entrate nell'individuazione della **base imponibile** e nella qualificazione degli atti da assoggettare ad **imposta di registro**. In particolare, ai fini della tassazione, è espressamente **vietato** all'Ufficio l'**utilizzo di elementi estranei** all'atto, **ai fini della sua riqualificazione**, che dovrà riferirsi solo ad elementi desumibili dall'atto stesso, a prescindere da eventuali altri atti ad esso collegati. Per fare un esempio, ricordiamo tutti come, fino allo scorso anno, un **conferimento in neutralità** (art. 176, III comma, del TUIR), seguito dalla **cessione** (da parte del conferente) **di tutte le azioni o quote** della conferitaria, fosse qualificata dall'Ufficio, e tassata, come **cessione d'azienda**, con applicazione dell'imposta di registro 3%, anziché assoggettamento a **tassa fissa**. Dal 2018 tale discrezionalità non è più consentita. **Manca**, tuttavia, purtroppo, nel testo normativo la previsione della **portata retroattiva** della disposizione (cioè, l'applicazione della novità, interpretativa o normativa, per gli atti formati e sottoposti a registrazione anteriormente all'entrata in vigore della norma stessa).

TERMINE REGISTRAZIONE FATTURE D'ACQUISTO 2018, RICEVUTE NEL 2019

Per effetto dell'art. 14 del D.L. n. 119/2018 (entrato in vigore il 24.10.2018), le **fatture emesse nel corso di un mese solare e pervenute** al cliente il **mese successivo all'emissione** (ma entro il giorno 15), possono essere **registrate**, e la relativa **IVA detratta**, in riferimento al **mese di emissione** della fattura stessa (e non a quello di ricevimento della fattura). Ad esempio, una fattura datata ottobre, ricevuta dal cliente il 10 novembre successivo, può essere registrata, e la relativa IVA detratta, nella liquidazione di ottobre. Tale **criterio**, tuttavia, **non si applica** per le fatture emesse **l'anno precedente**. Quindi, le fatture emesse nel dicembre 2018, pur ricevute entro il 15 gennaio 2019, potranno essere registrate, e l'IVA detratta (previa registrazione della fattura), solo a partire dal mese di gennaio 2019 (al più tardi, in dichiarazione IVA 2020, per il 2019).

DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI: NUOVE REGOLE DALL'ESERCIZIO 2019

A partire dall'esercizio 2019 (Mod. Unico 2020), le **eccedenze ROL** (reddito operativo lordo) accumulate fino al 31.12.2018 potranno essere utilizzate solo per un importo corrispondente agli interessi derivanti da **prestiti contratti anteriormente al 17.6.2016**. La parte restante sarà perduta. Le **eccedenze di interessi passivi non dedotti** ante 2019 potranno invece essere **riportate** (e ricorrendone le condizioni, dedotte) **senza ulteriori vincoli**. Queste novità sono contenute in un Decreto Legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 novembre scorso, che ha riformulato l'art. 96 del TUIR. Nel nuovo regime è previsto il **calcolo del ROL con criteri fiscali**, anziché contabili; gli interessi passivi saranno deducibili nel limite del 30% del ROL e tale parte (di ROL) che annualmente eccede la quota di interessi deducibili, può essere **recuperata** negli esercizi successivi, ma **non oltre il quinto**.

DIRITTO SOCIETARIO: NELLE SOCIETA' DI PERSONE SOLO AMMINISTRATORI SOCI

Qualche mese fa il Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Udine ha ordinato la **cancellazione** dal Registro di un **amministratore** di società semplice in quanto **non socio**. Anche se la dottrina, sul punto, è divisa, quella prevalente ritiene **non ammissibile** che un **terzo estraneo**, una volta nominato amministratore, possa **rispondere personalmente delle obbligazioni sociali**. Vi sarebbe infatti un **collegamento** diretto ed inscindibile fra **potere di gestione** e **rischio economico**, in conseguenza del quale debbono essere i soci ad agire <in nome e per conto della società>, così da rispondere delle obbligazioni sociali. Per quanto riguarda poi le **società in accomandita semplice**, l'interpretazione prevalente, nell'esaminare la portata dell'art. 2318, comma II, del Codice civile, conclude che l'assunto che prevede di nominare gli amministratori solo tra i soci accomandatari, implicitamente afferma che **(gli amministratori) debbano comunque essere soci** (altrimenti l'articolo si sarebbe limitato ad impedire agli accomandanti la qualifica di amministratori). **Diverso** è il caso delle **società a responsabilità limitata**, dove un'**esplicita deroga**, se prevista, **consente** la nomina di **amministratori anche non soci**.

FATTURA ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DDT

Dal 2019, indipendentemente dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, **l'obbligo di conservazione (elettronica) delle fatture non si estende ai documenti di trasporto (DDT)**, cartacei o analogici, riportati nel file <xml>. E' quindi possibile **continuare** a conservare gli stessi in **formato cartaceo/analogico**.

DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI: NOVITA' PER LE SRL IMMOBILIARI

Dal 2019, per effetto dell'articolo 14 del D.Lgs. Atad (Anti Tax Avoidance Directive), sarà **abrogato** il comma 36 della L. 244/2007, con un conseguente introduzione di un **nuovo regime per le società immobiliari sotto forma di Srl e Spa**. Tale comma abrogato consentiva, alle società di capitali che svolgono prevalente attività di gestione immobiliare, l'integrale deducibilità degli interessi, senza l'applicazione dell'articolo 96 del TUIR. A **seguito dell'abrogazione**, gli **interessi sui finanziamenti ipotecari** rientreranno, dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018, nel regime dell'articolo 96, come ogni altro onere finanziario, e saranno dunque **indeducibili per la parte che eccede il 30% del Rol**.

LEGAL**LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: AMMESSA LA SOLA TUTELA RISARCITORIA SE SONO ERRATI I CRITERI DI LICENZIABILITÀ**

In tema di licenziamento individuale per riduzione del personale, il nuovo regime sanzionatorio previsto dall'**art. 18 post Legge Fornero (L. n. 92/2012)** riserva la possibilità di **reintegra del lavoratore** nel posto di lavoro, con un risarcimento fino ad un massimo di dodici mensilità, alle sole ipotesi nelle quali **l'insussistenza delle ragioni economiche poste a fondamento del licenziamento** sia connotata da una **particolare evidenza**. La non corretta applicazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei lavoratori da licenziare determina, all'opposto, la sola tutela indennitaria, in tal caso dovendosi escludere che ricorra la manifesta insussistenza del fatto posto a base del recesso. È quanto statuito dalla **Corte di Cassazione – Sez. Lavoro**, con **Sent. n. 32002/2018**. Pronunciandosi in conformità all'orientamento di legittimità già espresso con **Sent. n. 19732/2018** del 25 luglio scorso, la Suprema Corte ha **rigettato il ricorso promosso dall'ex dipendente** di una società cooperativa, licenziato per una non legittima applicazione dei criteri ex art. 5 L. n. 223/1991 - per l'individuazione dei lavoratori da licenziare - e la violazione di quelli di correttezza e buona fede. Il lavoratore, in particolare, ha contestato la decisione della competente Corte d'Appello che, nel giudicare illegittimo il licenziamento intimato dalla società, l'aveva condannata, in applicazione della disciplina di cui all'art. 18, c. 5, Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970), alla **corresponsione a titolo di risarcimento del danno di un'indennità commisurata a 24 mensilità della retribuzione globale**, dichiarando tuttavia risolto il rapporto di lavoro tra le Parti dalla data del licenziamento. **Tali conclusioni**, tuttavia, sono state **confermate dai Giudici di Legittimità**: nel caso *de quo*, l'effettiva chiusura della Comunità presso cui lavorava il dipendente **ha escluso ogni argomentazione in merito ad una manifesta insussistenza delle ragioni economiche poste a fondamento del recesso**. Viene, pertanto, meno anche l'operatività della tutela reale prevista ex art. art. 18, c. 4, Statuto dei Lavoratori in relazione a tal tipo di violazione. Garantita quindi la sola tutela indennitaria

MERCATO

EURIBOR	13/12/18	06/12/18	31/12/17	CAMBI	13/12/18	06/12/18	31/12/17	SPREAD	13/12/18	06/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,315	-0,319	-0,334	Euro - USD	1,137	1,135	1,199	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	270,1	297,2	186,8
6 mesi	-0,242	-0,249	-0,275	Euro - yen	129,06	128,04	135,01				
1 anno	-0,131	-0,142	-0,189								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.